SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 285

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1996.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che sono stati già inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1995.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

Università «La Sapienza» di Roma

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1995, n. 518.

Interventi urgenti nei settori agricoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'attività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, al fine di consentire la prosecuzione delle attività per il miglioramento genetico del bestiame, per l'approvvigionamento idrico, nonché di intervenire nella regolamentazione del regime di produzione lattiera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

Interventi finanziari straordinari

1. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.

2. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 si provvede mediante utilizzo per lire 90.000 milioni delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni. Tale importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'amministrazione competente.

Art. 4.

Differimento del termine per la cessione della quota latte

1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0563

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 giugno 1995, n. 519.

Regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed, in particolare, l'art. 24, comma 4, che obbliga le singole amministrazioni ad individuare, con uno o più regolamenti, le categorie di documenti, da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed, in particolare l'art. 8, che, tra l'altro, obbliga a fissare, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione della difesa;

Udito il parere della commissione per l'accesso, espresso in data 2 dicembre 1993, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

Ritenuto di non potersi conformare al parere dell'Alto Consesso considerato che: per gli atti di cui ai punti 11 e 12 dell'allegato 1 e al punto 2 dell'allegato 2 al presente decreto non si è ravvisata l'opportunità di individuare un termine di sottrazione all'accesso tenuto conto sia del preminente interesse che tali atti tendono a tutelare sia della connessione della documentazione ad accordi internazionali;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/88, con nota n. COORD/02-01/4908/U27 del 7 ottobre 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo unico

Sono approvate le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto ed indicano le categorie di documenti formati da organi dell'Amministrazione della difesa, che sono sottratti all'accesso, ai sensi degli articoli 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; per ogni categoria di documenti è fissato anche il periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 giugno 1995

Il Ministro: CORCIONE

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1995
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 174

ALLEGATO 1

MINISTERO DELLA DIFESA

CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO AI SENSI DELL'ART 24 COMMA 4, DELLA LEGGE N 241/90 E DELL'ART. 8 DEL D.P.R N. 352/92

1 Interesse alla salvaguardia della sicurezza della difesa nazionale e delle relazioni internazionali

Documenti concernenti:	Periodo massimo di sottrazione all'accesso
(1) pianificazione attinente alla militarizzazione, pianificazione e capacità logistica:	50 anni
(2) politica d'impiego delle Forze Armate:	50 anni
(3) ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte:	50 anni
(4) pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree:	50 anni
(5) addestramento e formazione del personale militare:	50 anni
(6) difesa delle basi, sicurezza delle infrastrutture, protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati:	50 anni
(7) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali in sperimentazione:di cui all'elenco deliberato dal Consiglio dei Ministri della CEE in data 15 aprile 1958 per i quali si applica l'art. 233, par. 1-B, del Trattato di Roma:	50 anni
(8) pianificazione relativa all'impiego del personale militare:	1 anno
(9) utilizzazione di risorse civili a fini militari, in situazioni di crisi/ emergenza:	50 anni
(10)organizzazione dei servizi e della vita di presidio, caserma, bordo, aeroporto:	50 anni

Documenti concernenti:	Periodo massimo di sottrazione all'accesso
(11) attività e documentazione, sia nazionale che NATO, alla quale è stata conferita classifica di segretezza o di riservatezza, derivante da esigenze di sicurezza dello Stato o delle installazioni;	Fino alla scadenza del periodo di validità dei provvedimenti operativi contenuti nella documentazione ovvero fino alla declassifica da parte dell'originatore, ove non specificatamente e/o diversamente previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella circolare PCM-ANS 1/R
(12) attività e documentazione relativa a tutte le infrastrutture NATO e nazionali classificate;	fino a quando la documentazione non venga abrogata o sostituita o finchè le infrastrutture non vengano dismesse operativamente
(13) concessione di "nulla osta" di segretezza;	50 anni in relazione alla segretezza dell'informazione come definita dalla Autorità nazionale per la sicurezza
(14) rapporti informativi sugli aspiranti all'arruolamento nelle Forze Armate e sul personale militare arruolato.	50 anni
(15) concessioni d'autorizzazioni all'accesso ad infrastrutture militari o d'interesse per la difesa nazionale;	50 anni
(16) accordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, approvvigionamento e/o supporto comune;	50 anni, limitatamente ai programmi o parte di essi da tutelare ai fini della sicurezza e comunque non oltre la vita operativa o durata dei materiali, dei sistemi d'arma o attività oggetto di accordo e sempre che non sia diversamente disposto nell'accordo stesso

Documenti concernenti:	Periodo massimo di sottrazione all'accesso
(17) attività preparatoria per le assegnazioni di bilancio;	fino alla pubblicazione del bilancio e, comunque, 50 anni per le informazioni la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza nazionale
(18) dottrine d'impiego delle Forze;	50 anni
(19) esigenze e requisiti operativi;	50 anni
(20) direttive e piani operativi NATO e Nazionali;	50 anni
(21) programmazione, pianificazione, condotta ed analisi di attività operative-esercitazioni NATO e Nazionali;	50 anni
(22) tabelle ordinative organiche;	50 anni
(23) utenze telefoniche del personale preposto a particolari incarichi	50 anni

ALLEGATO 2

2 Interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità

Documenti concernenti:	Periodo massimo di sottrazione all'accesso
(1) attività dei servizi informativi e rapporti con i Servizi per la sicurezza e/o Direzione Investigativa Antimafia;	50 anni
(2) trasferimenti disposti a tutela della P. A. e/o degli interessati, connesse a vicende al vaglio dell'A.G. a collusioni con ambienti controindicati o malavitosi, a motivi di incolumità personale;	fino a quando continuano a sussistere le situazioni per le quali sono stati adottati i relativi provvedimenti e, comunque, ad avvenuta definizione della posizione giudiziaria
(3) struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento e munizionamento tecnico dei Reparti dell'Arma dei Carabinieri;	50 anni con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche
(4) iniziative degli organismi internazionali intraprese in materia di tutela dell'ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità,	50 anni
(5) informative dei Reparti dipendenti su soggetti e/o sodalizi ritenuti collegati ad organizzazioni criminali o eversive.	50 anni

ALLEGATO 3

3 Interesse alla salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

Documenti concernenti:	Periodo massimo di sottrazione all'accesso
(1) selezione psico-attitudinale:	50 anni solo per gli elementi informativi, la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi o il diritto di autore per quanto riguarda i test proposti dall'Amministrazione Difesa
(2) tabulati psico-attitudinali;	50 anni solo per gli elementi informativi la cui conoscenza possa ledere il diritto della riservatezza dei terzi
(3) accertamenti medico-legali inerenti le visite di leva.	" " "
(4) accertamenti medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la liquidazione di equo indennizzo e pensione privilegiata, per il cambio di profilo professionale e per dispensa dal servizio;	" " "
(5) attività e documentazione di carattere interno, anche se contenuta nei *fascicoli personali*, quali relazioni o rapporti di Commissioni uffici o funzionari sulle procedure da adottare e contenente giudizi di fattibilità ed opportunità di provvedimenti;	fino alla adozione del provvedimento,50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi
(6) attività istruttoria per l'iscrizione all'Albo dei fornitori e appaltatori della Difesa;	per le ditte giudicate idonee, fino all'iscrizione all'albo; per le ditte giudicate non idonee, fino al momento della partecipazione del giudizio. 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza delle ditte
(7) diritti coperti da privativa industriale e diritti riguardanti la proprietà intellettuale	50 anni

Documenti concernenti:	Periodo massimo di sottrazione all'accesso
(8) relazioni e pareri al Vertice Politico e/o militare sull'attività di Consigli, Comitati, Commissioni, Gruppi di studio e/o di lavoro;	50 anni limitatamente alle informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi e la sicurezza nazionale
(9) valutazione dell'idoneità al servizio di Stato Maggiore, di cui all'art.12 della legge n.192/76;	50 anni limitatamente alle informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi
(10) documentazione caratteristica e matricolare, nei limiti previsti dall'art.3 della legge n.1695/1962;	per la documentazione caratteristica sottrazione all'accesso per 50 anni ad eccezione, per il solo interessato, dei fogli di comunicazione; per la documentazione matricolare 50 anni per le sole informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi
(11) procedimenti disciplinari, per l'irrogazione di sanzioni di stato e/o di corpo;	fino all'emanazione del provvedimento, ma per 50 anni per quanto concerne le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi e/o gli interessi essenziali alla sicurezza nazionale
(12) lavori degli Organi Consultivi delle FF.AA. per la formulazione di pareri;	fino all'emanazione del parere, ma per 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi
(13) lavori e giudizi delle Commissioni di avanzamento e delle Commissioni giudicatrici;	fino all'approvazione delle graduatorie di merito da parte del Ministro, ma per 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi
(14) valutazione per la redazione dei verbali di stima e delle schede segrete poste a base delle gare nazionali;	fino all'aggiudicazione, ma per 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi e/o interessi essenziali alla sicurezza nazionale

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreti di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n 400, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i 6 mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge.

— Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352:

«Art. 8. — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

95G0560

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 ottobre 1995.

Riconoscimento di organismo competente nel settore della compatibilità elettromagnetica (EMC).

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITÀ DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

E

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992;

Visti l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 476/92 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che devono essere soddisfatte dall'organismo stesso;

Visto l'art. 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo che designa quali autorità competenti, per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 476/92 che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concèrto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'ordinanza dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni 30 agosto 1993, pubblicata nel 2° supplemento al bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20/1993, parte seconda, concernente la procedura per il rilascio del riconoscimento degli organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica;

Vista la domanda presentata, ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, in data 4 agosto 1993 dalla società IBM Semea S.p.a.;

Vista la relazione presentata all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni in data 7 dicembre 1994 dai componenti del gruppo di valutazione, designati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della valutazione dell'organismo candidato al riconoscimento;

Visto il parere formulato dalla commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 28 luglio 1995, favorevole al rilascio del riconoscimento;

Considerato che, a seguito dell'approvazione della legge comunitaria 1994, dovrà essere emanato apposito decreto legislativo per rivedere la disciplina della compatibilità elettromagnetica, ivi compresa la procedura per il riconoscimento degli organismi competenti in materia;

Considerato che nelle more dell'emanazione del decreto legislativo predetto, si può provvedere ad un riconoscimento provvisorio degli organismi di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo IBM Semea sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, è riconosciuto competente, in via provvisoria, in materia di compatibilità elettromagnetica per il seguente settore:

apparecchiature per la tecnologia dell'informazione, incluse le apparecchiature terminali di telecomunicazione.

2. Il riconoscimento provvisorio è tramutato in definitivo qualora, in una successiva procedura di riconoscimento, i requisiti richiesti rimangano inalterati.

Roma, 20 ottobre 1995

Il direttore generale
per la regolamentazione e la qualità dei servizi
RIGHETTI

Il direttore generale
per la produzione industriale
AMMASSARI

95A7281

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 novembre 1995.

Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Alto Mincio», «Benaco bresciano», «Bergamasca», «Collina del Milanese», «Montenetto di Brescia», «Provincia di Mantova», «Provincia di Pavia», «Quistello», «Ronchi di Brescia», «Sabbioneta», «Sebino», «Terrazze Retiche di Sondrio» per i vini prodotti nel territorio della regione Lombardia ed approvazione dei relativi disciplinari di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Lombardia;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Alto Mincio», «Benaco» o «Benacus», «Bergamasca», «Collina del Milanese» o «Colli del Milanese», «Montenetto», «Provincia di Mantova», «Provincia di Pavia», «Quistello», «Ronchi», «Sabbioneta», «Sebino», «Terrazze Retiche» «Lombardia» per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione della regione Lombardia;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione Lombardia e le proposte, dallo stesso Comitato formulate, dei corrispondenti disciplinari di produzione, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto di dover integrare alcune delle indicazioni georafiche tipiche richieste con la specificazione del territorio di appartenenza al fine di una piu esatta individuazione delle stesse, in conformità dei pareri espressi dal Comitato predetto;

Ritenuto di non dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica «Lombardia» in quanto riferentesi ad una limitata area di produzione delle uve localizzabile in parte del territorio amministrativo delle province di Brescia e di Mantova, peraltro già interessate rispettivamente dalle indicazioni geografiche tipiche «Benaco bresciano», «Montenetto di Brescia», «Ronchi di Brescia», «Sebino» e dalle indicazioni geografiche tipiche «Alto Mincio», «Provincia di Mantova», «Quistello», «Sabbioneta», in conformità dei pareri espressi dal Comitato predetto;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalità l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione dei rispettivi disciplinari di produzione in conformità delle proposte formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Alto Mincio» prodotti nella regione Lombardia.

2. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Benaco bresciano» prodotti nella regione Lombardia.

3. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca» prodotti nella regione Lombardia.

4. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Collina del Milanese» prodotti nella regione Lombardia.

5. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Montenetto di Brescia» prodotti nella regione Lombardia.

6. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Mantova» prodotti nella regione Lombardia.

7. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia» prodotti nella regione Lombardia.

8. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Quistello» prodotti nella regione Lombardia.

9. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi di Brescia» prodotti nella regione Lombardia.

10. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Sabbioneta» prodotti nella regione Lombardia.

11. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Sebino» prodotti nella regione Lombardia.

12. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Terrazze Retiche di Sondrio» prodotti nella regione Lombardia.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Alto Mincio» riconosciuta con il presente decreto (annesso *A*).

2. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Benaco bresciano» riconosciuta con il presente decreto (annesso *B*).

3. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca» riconosciuta con il presente decreto (annesso *C*).

4. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Collina del Milanese» riconosciuta con il presente decreto (annesso *D*).

5. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Montenetto di Brescia» riconosciuta con il presente decreto (annesso *E*).

6. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Mantova» riconosciuta con il presente decreto (annesso *F*).

7. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia» riconosciuta con il presente decreto (annesso *G*).

8. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Quistello» riconosciuta con il presente decreto (annesso *H*).

9. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi di Brescia» riconosciuta con il presente decreto (annesso *I*).

10. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Sabbioneta» riconosciuta con il presente decreto (annesso *L*).

11. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Sebino» riconosciuta con il presente decreto (annesso *M*).

12. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Terrazze Retiche di Sondrio» riconosciuta con il presente decreto (annesso *N*).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. Ciascuna indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Alto Mincio», «Benaco bresciano», «Bergamasca», «Collina del Milanese», «Montenetto di Brescia», «Provincia di Mantova», «Provincia di Pavia», «Quistello», «Ronchi di Brescia», «Sabbioneta», «Sebino», «Terrazze Retiche di Sondrio» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei corrispondenti annessi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ALTO MINCIO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Alto Mincio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica ««Alto Mincio» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Alto Mincio» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni «Merlot», «Cabernet», «Sangiovese», «Rondinella», «Molinara», «Chardonnay», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Tocai italico», «Sauvignon», «Riesling renano», «Garganega», «Pinot nero», «Pinot Chardonnay», «Riesling italico», è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio» con la specificazione dei vitigni «Cabernet», «Sauvignon», «Cabernet franc», «Riesling renano», «Riesling italico», da soli o congiuntamente possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Alto Mincio» comprende l'area collinare riguardante in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Castiglione dello Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana in provincia di Mantova.

Tale zona è così delimitata: il limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provincia di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all'intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla località Molini della Volta.

Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la rotabile per Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da dove segue prima verso sud e poi verso nord-ovest la strada che circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di S. Maria Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada comunale della Malvasia). Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dall'abitato di Foresto, quota 69, Tezze di sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale Alto Mantovano (Ponte della Castagna Vizza) da dove immettendosi sul canale dell'Alto Mantovano risale lo stesso passando per l'abitato di Castiglione dello Stiviere finché a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord ed ancora verso est, il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio» bianco, rosso e rosato a tonnellate 20, per i vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio» con la specificazione del vitigno a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rosati;

9% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Alto Mincio» bianco 10%;

«Alto Mincio» rosso 10%;

«Alto Mincio» rosato 10%;

«Alto Mincio» passito, secondo la normativa vigente.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Alto Mincio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Alto Mincio» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *B*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «BENACO BRESCIANO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Benaco bresciano», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia novello.

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: «Chardonnay», «Pinot bianco», «Riesling renano», «Riesling italico», «Trebbiano di Soave», «Tocai», «Trebbiano toscano», «Pinot grigio».

I vini rossi ad indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da uno o più dei seguenti vitigni: «Groppello», «Marzemino», «Barbera», «Sangiovese», «Cabernet franc», «Cabernet Sauvignon», «Merlot», «Nebbiolo», «Pinot nero».

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.

La indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni «Riesling», «Chardonnay», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Trebbiano» è riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti i vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni «Marzemino», «Barbera», «Merlot», «Cabernet», «Pinot nero» è riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Lonato, Pozzolengo, Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del Garda, Soiano del Lago, Moniga del Garda, Polpenazze del Garda, Manerba del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salò, Roè Volciano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gragnano, Fignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10,5% con la specificazione del vitigno, ad eccezione dei vitigni «Barbera» e «Tocai» per i quali il valore massimo è del 10%.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Benaco bresciano», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Benaco bresciano» bianco 10%;

«Benaco bresciano» rosso 10,5%;

«Benaco bresciano» novello 11%;

«Benaco bresciano» Pinot bianco 11;

«Benaco bresciano» Pinot grigio 11%;

«Benaco bresciano» Pinot nero 11%;

«Benaco bresciano» Marzemino 11%;

«Benaco bresciano» Riesling 11%;

«Benaco bresciano» Tocai 10,5%;

«Benaco bresciano» Trebbiano 10,5%;

«Benaco bresciano» Barbera 10,5%;

«Benaco bresciano» Cabernet 11%;

«Benaco bresciano» Chardonnay 10,5%;

«Benaco bresciano» Merlot 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO C

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «BERGAMASCA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Bergamasca», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Bergamasca» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi, anche nelle tipologie novello e moscato;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bergamo.

I vini bianchi, rossi e rosati ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni, devono essere sempre accompagnati dalla specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bergamo.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzzati per la provincia di Bergamo fino ad un massimo del 15%.

La specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, non è prevista per la tipologia novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Bergamasca» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara S. Rocco, Adrara S. Martino, Foresto Sparso, Villongo, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno, Carobbio degli Angeli, Zandobbio, Trescore Balneario, Luzzana, Entratico, Vigano S. Martino, Borgo di Terzo, Cenate Sopra, Cenate Sotto, S. Paolo d'Argon, Gorlago, Albano S. Alessandro, Torre dé Roveri, Scanzorosciate, Villa di Serio, Pradalunga, Nembro, Alzano Lombardo, Ranica, Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa d'Almé, Almenno S. Salvatore, Almenno S. Bartolomeo, Palazzago, Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida, Villa d'Adda, Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Mapello, Ambivere, Barzana, Almé, Paladina, Valbrembo, Mozzo, in provincia di Bergamo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» non deve essere superiore a tonnellate 13 per le uve a bacca bianca, a tonnellate 14 per le uve a bacca rossa, a tonnellate 15 per le uve prodotte dal vitigno Schiava, e a tonnellate 9 per le uve provenienti dal vitigno Moscato di Scanzo.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca», devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati, ad eccezione delle uve provenienti dal vitigno Schiava per le quali il limite è fissato al 9,5%.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca», con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Bergamasca» bianco 11%;

«Bergamasca» rosso 11%;

«Bergamasca» rosato 11%;

«Bergamasca» novello 11%;

«Bergamasca» rosato Schiava 10%.

La indicazione geografica tipica «Bergamasca moscato» potrà essere prodotto anche nella tipologia amabile con un contenuto massimo di zuccheri riduttori non superiore al 2%. Per l'immmissione al consumo della IGT «Bergamasca moscato» è prescritta la bottiglia di capienza non superiore a litri 0,75.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Bergamasca» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n 164, l'indicazione geografica tipica «Bergamasca» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO D

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLINA DEL MILANESE»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Collina del Milanese», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Lodi, Milano e Pavia.

La indicazione geografica tipica «Collina del Milanese», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Lodi, Milano e Pavia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le predette province, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Il vino ad indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» passito deve essere ottenuto dalle uve provenienti da uno o più vitigni aromatici raccomandati e/o autorizzati per le province sopra indicate; qualora il vino ad indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» passito provenga per almeno l'85% dal vitigno Verdea, può portare nella sua presentazione il riferimento al detto vitigno.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» comprende la parte collinare del territorio amministrativo del comune di San Colombano al Lambro, in provincia di Milano, dei comuni di Graffignana e S. Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, di Inverno e Monteleone, Miradolo Terme, in provincia di Pavia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» non deve essere superiore a tonnellate 15 per i bianchi, rossi e rosati; per i vini ad indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» con la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Collina del Milanese», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi,

11% per il passito da Verdea.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0.5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Collina del Milanese», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Collina del Milanese» bianco 10%;

«Collina del Milanese» rosso 10,5%;

«Collina del Milanese» rosato 10,5%;

«Collina del Milanese» passito, secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *E*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MONTENETTO DI BRESCIA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia novello.

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: «Chardonnay», «Pinot bianco» e «Trebbiano».

I vini rossi ad indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: «Marzemino», «Barbera», «Cabernet», «Merlot», «Sangiovese».

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia» novello è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve a bacca rossa provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la presenza dei seguenti vitigni, per almeno il 70%: «Marzemino» e/o «Merlot» e/o «Sangiovese».

Possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa autorizzate e raccomandate in provincia di Brescia e presenti nei vigneti nella misura massima del 30% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia» comprende l'intero territorio dei comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Poncarale, in provincia di Brescia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia», non deve essere superiore con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5, per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

11% per i rossi;

10,5% per il novello;

10,5% con la specificazione dei vitigni sopra indicati, ad eccezione del vitigno «Sangiovese» per il quale il valore minimo è fissato al 10% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Montenetto di Brescia» bianco 10,5%;

«Montenetto di Brescia» rosso 10,5%;

«Montenetto di Brescia» novello 11%;

«Montenetto di Brescia» Chardonnay 11%;

«Montenetto di Brescia» Barbera 11%;

«Montenetto di Brescia» Marzemino 11%;

«Montenetto di Brescia» Sangiovese 10,5%;

«Montenetto di Brescia» Cabernet 11%;

«Montenetto di Brescia» Merlot 11%;

«Montenetto di Brescia» Pinot bianco 11%;

«Montenetto di Brescia» Trebbiano 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *F*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «PROVINCIA DI MANTOVA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito e novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Mantova.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», seguita o meno dal riferimento al vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 22 per le tipologie bianco, rosso e rosato.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

8,5% per i bianchi;

8,5% per i rosati;

8,5% per i rossi.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 45%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Provincia di Mantova» bianco 9,5%;

«Provincia di Mantova» rosso 9,5%;

«Provincia di Mantova» rosato 9,5%;

«Provincia di Mantova» novello 11%;

«Provincia di Mantova» frizzante 9,5%;

«Provincia di Mantova» passito, secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *G*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «PROVINCIA DI PAVIA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: «Barbera», «Croatina», «Riesling italico», «Riesling», «Cortese», «Moscato», «Malvasia», «Pinot nero», «Pinot grigio», «Chardonnay», «Sauvignon», «Cabernet Sauvignon», «Dolcetto», «Fresia», «Vespolina», «Uva rara», «Muller Thurgau» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» con la specificazione di uno dei vitigni sopra indicati di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Pavia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» non deve essere superiore a tonnellate 19 per le tipologie bianco, rosso e rosato; per i vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» con la specificazione del vitigno, ai valori di seguito riportati:

«Provincia di Pavia» Barbera 20 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Croatina 19 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Riesling italico 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Riesling 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Cortese 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Moscato 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Malvasia 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Pinot nero 17 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Pinot grigio 17 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Chardonnay 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Sauvignon 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Cabernet Sauvignon 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Dolcetto 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Fresia 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Vespolina 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Uva rara 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Muller Thurgau 18 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rosati;

9% per i rossi.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione delle uve provenienti dai vitigni «Pinot grigio» e «Pinot nero», vinificate in bianco, per le quali la resa massima non deve essere superiore per entrambi al 70%, e per la tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» anche con la specificazione del nome dei vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 9%, per tutte le tipologie e dell'11% per il novello, e secondo la normativa vigente per la tipologia passito.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

- - -

ANNESSO II

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «QUISTELLO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Quistello», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Quistello» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello,

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Quistello» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Quistello» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Quistello» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Quistello» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Quistello, Quingentole, S. Giacomo delle Segnate e S. Giovanni del Dosso, in provincia di Mantova.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Quistello» bianco rosso e rosato, con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 22.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rosati;

9% per i rossi.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Quistello» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Quistello», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Quistello» bianco 10%;

«Quistello» rosso 10%;

«Quistello» rosato 10%;

«Quistello» novello 11%;

«Quistello» frizzante 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Quistello» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Quistello» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RONCHI DI BRESCIA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia», accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nella tipologia novello.

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente: «Chardonnay», «Invernenga», «Pinot bianco», «Trebbiano di Soave», «Trebbiano toscano».

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 15%.

I vini rossi ad indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni a bacca rossa, da soli o congiuntamente: «Marzemino», «Barbera», «Schiava», «Cabernet franc», «Cabernet Sauvignon», «Merlot», «Incrocio terzi n. 1».

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» novello è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve a bacca rossa provenienti dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale la presenza dei seguenti vitigni per almeno il 70%: «Marzemino» e/o «Merlot» e/o «Sangiovese» e/o «Barbera».

Possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa autorizzate o raccomandate in provincia di Brescia e presenti nei vigneti nella misura massima del 30% del totale.

La indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» passito è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve a bacca bianca, provenienti dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale: «Invernenga» per almeno l'85% del totale.

Possono concorrere alla produzione le uve a bacca bianca autorizzate e raccomandate in provincia di Brescia e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» comprende l'intero territorio dei comuni di Brescia, Botticino, Cellatica, Rezzato, Nuvolera, Nuvolento, Concesio, Collebeato, Villa Carcina, in provincia di Brescia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» bianco e rosso a tonnellate 13, con o senza la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

10% peri rossi;

10,5% per il novello;

10,5% per il passito;

10,5% Marzemino;

10,5% Merlot;

10,5% Cabernet;

10,5% Invernenga;

10,5% Chardonnay;

10,5% Pinot bianco;

10,5% Barbera;

10,5% Schiava;

10,5% Trebbiano.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Ronchi di Brescia» bianco 10,5;

«Ronchi di Brescia» rosso 10,5%;

«Ronchi di Brescia» novello 11%;

«Ronchi di Brescia» Marzemino 11%;

«Ronchi di Brescia» Merlot 11%;

«Ronchi di Brescia» Cabernet 11%;

«Ronchi di Brescia» Invernenga 11%;

«Ronchi di Brescia» Chardonnay 11%;

«Ronchi di Brescia» Pinot bianco 11%;

«Ronchi di Brescia» Barbera 10,5%;

«Ronchi di Brescia» Schiava 10,5%;

«Ronchi di Brescia» Trebbiano 10,5%;

«Ronchi di Brescia» passito, secondo la normativa vigente.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO L

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SABBIONETA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Sabbioneta», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Sabbioneta» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sabbioneta» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sabbioneta» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vini rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Sabbioneta» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Sabbioneta, Viadana, Commessaggio, in provincia di Mantova.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Sabbioneta» bianco, rosso e rosato con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 22.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sabbioneta», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rosati;

9% per i rossi.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Sabbioneta» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sabbioneta», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Sabbioneta» bianco 10%;

«Sabbioneta» rosso 10%;

«Sabbioneta» rosato 10%;

«Sabbioneta» novello 11%;

«Sabbioneta» frizzante 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Sabbioneta» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO M

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SEBINO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Sebino», accompagnata da una delle seguenti specificazioni: rosso, novello e passito o dal nome di uno dei seguenti vitigni: Pinot nero, Merlot, Pinot grigio e Riesling, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Sebino» rosso è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Cabernet franc» e/o «Cabernet Sauvignon» e/o «Merlot» e/o «Pinot nero».

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 15%, ad esclusione dei vitigni «Barbera» e «Nebbiolo».

La indicazione geografica tipica «Sebino» novello è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Barbera» e «Merlot» per almeno il 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 30%.

La indicazione geografica tipica «Sebino» passito è riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Chardonnay» e/o «Trebbiano toscano» e/o «Pinot bianco», per almeno il 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 30%.

La indicazione geografica tipica «Sebino» accompagnata da una delle seguenti menzioni del vitigno: «Pinot nero», «Merlot», «Pinot grigio», «Riesling» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno il 90% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Sebino» comprende l'intero territorio comunale di Capriolo, Paratico, Palazzolo sull'Oglio, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Gussago, Coccaglio, Rovato, Cazzago S. Martino, Castegnato, Brione, Polaveno e la parte ovest del territorio comunale di Brescia, meglio identificato come zona della collina di S. Anna, fra il confine comunale di Brescia, a sud la s.s. n. 11 e la strada provinciale per il paese di Cellatica ad est, fino ad innestarsi prima sul confine amministrativo del comune di Cellatica il cui territorio comunale è escluso dalla delimitazione e poi il confine del comune di Gussago.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Sebino», non deve essere superiore a tonnellate 13 per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sebino» devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici naturali minimi seguenti:

«Sebino» rosso 10,5%,

«Sebino» novello 10,5;

«Sebino» passito 10,5%;

«Sebino» Pinot nero 11%,

«Sebino» Merlot 10,5%;

«Sebino» Pinot grigio 10,5%,

«Sebino» Riesling 10%

Art. 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino ad eccezione del passito, per il quale non deve essere superiore al 50%.

Art. 6

I vini ad indicazione geografica tipica «Sebino», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Sebino» rosso 11%;

«Sebino» novello 11%,

«Sebino» passito secondo la normativa vigente,

«Sebino» Pinot nero 11,5%,

«Sebino» Merlot 11%;

«Sebino» Pinot grigio 11%,

«Sebino» Riesling 10,5%

Art 7

Alla indicazione geografica tipica «Sebino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Sebino» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare

— - -

ANNESSO N

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO»

Art. 1

La indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art 2

La indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi, anche nella tipologia novello,

rosati, anche nella tipologia frizzante

I vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: Nebbiolo, Pignola, Rissola, Merlot, Fortana, Pinot bianco, Pinot nero, Riesling renano, Barbera.

La indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Nebbiolo o Chiavennasca, Pignola, Rossola, Pinot nero è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 15%.

Art 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Sondrio, Albosaggia, Faedo, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Cino, Dazio, Dubino, Mentello, Mello, Morbegno, Postalesio, Traona, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Tresivio, Bianzone, Chiuro, Sernio, Sondalo, Teglio, Tirano, Villa di Tirano, in provincia di Sondrio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» non deve essere superiore a tonnellate 12 per le tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi,

9% per i rosati,

9% per i rossi

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino

Art 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi.

«Terrazze Retiche di Sondrio» bianco 10,5%,

«Terrazze Retiche di Sondrio» rosso 10,5%;;

«Terrazze Retiche di Sondrio» rosato 10,5%;,

«Terrazze Retiche di Sondrio» novello 11%

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, *fine, scelto, selezionato, superiore* e *similari*.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A7217

DECRETO 18 novembre 1995.

Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Bianco di Castelfranco Emilia», «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna», «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Val Tidone», «Emilia» o «dell'Emilia» per i vini prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna ed approvazione dei relativi disciplinari di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Bianco di Castelfranco Emilia», «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna», «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Val Tidone», «Terre del Placentiano», «Emilia» o «dell'Emilia» per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione della regione Emilia-Romagna;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna e le proposte, dallo stesso Comitato formulate, dei corrispondenti disciplinari di produzione, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto che non sussistano i presupposti della tradizionalità della dicitura «Terre del Placentiano» nella presentazione dei vini da tavola per i quali detta dicitura è stata proposta come indicazione geografica tipica;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalità l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione dei rispettivi disciplinari di produzione in conformità delle proposte formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Bianco di Castelfranco Emilia» prodotti nella regione Emilia-Romagna.

2. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Colli Imolesi» prodotti nella regione Emilia-Romagna.

3. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Forlì» prodotti nella regione Emilia-Romagna.

4. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Fortana del Taro» prodotti nella regione Emilia-Romagna.

5. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Modena» o «Provincia di Modena» prodotti nella regione Emilia-Romagna.

6. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Ravenna» prodotti nella regione Emilia-Romagna.

7. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone» prodotti nella regione Emilia-Romagna.

8. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» prodotti nella regione Emilia-Romagna.

9. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Val Tidone» prodotti nella regione Emilia-Romagna.

10. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Emilia» o «dell'Emilia» prodotti nella regione Emilia-Romagna.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Bianco di Castelfranco Emilia» riconosciuta con il presente decreto (annesso *A*).

2. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Colli Imolesi» riconosciuta con il presente decreto (annesso *B*).

3. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Forlì» riconosciuta con il presente decreto (annesso *C*).

4. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Fortana del Taro» riconosciuta con il presente decreto (annesso *D*).

5. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Modena» o «Provincia di Modena» riconosciuta con il presente decreto (annesso *E*).

6. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Ravenna» riconosciuta con il presente decreto (annesso *F*).

7. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone» riconosciuta con il presente decreto (annesso *G*).

8. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» riconosciuta con il presente decreto (annesso *H*).

9. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Val Tidone» riconosciuta con il presente decreto (annesso *I*).

10. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Emilia» o «dell'Emilia» riconosciuta con il presente decreto (annesso *L*).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. Ciascuna indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia», «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna», «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Val Tidone», «Emilia» o «dell'Emilia» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei corrispondenti annessi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «BIANCO DI CASTELFRANCO EMILIA».

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Montù in percentuale non inferiore al 60%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bologna e di Modena, fino ad un massimo del 40%.

Per il vino ad indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Bianco di Catelfranco Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Bazzano, Bologna, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni Persiceto, S. Agata Bolognese, Zola Predosa nella provincia di Bologna, e dei comuni di: Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, nella provincia di Modena.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» a tonnellate 24.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9%.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» all'atto dell'immissione al consumo devono avere il titolo alcolometrico volumico totale minimo del 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *B*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLI IMOLESI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bologna, a bacca di colore corrispondente.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castel del Rio, Fontanelice, Casal Fiumanese, Borgo Tossignano e parte del territorio dei comuni di Ozzano dell'Emilia, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Imola tutti in provincia di Bologna. Tale zona di produzione è delimitata a valle dalla s.s. n. 9 dell'Emilia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» bianco a tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» rosso e rosato a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9,5% per i rossi;

9% per i rosati;

9,5% per i novelli.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli Imolesi» bianco 10%;

«Colli Imolesi» rosso 10.5%;

«Colli Imolesi» rosato 10%;

«Colli Imolesi» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *C*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «FORLÌ»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Forlì» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Forlì» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Forlì» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Forlì-Cesena, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Forlì» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet, Chardonnay, Ciliegiolo, Malvasia, Merlot, Montù, Pinot bianco, Riesling, Sangiovese, Sauvignon, Terrano, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Forlì-Cesena fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Forlì» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Chardonnay, Malvasia, Montù, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Terrano, Trebbiano possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Forlì» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Terrano possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Forlì» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Forlì» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Forlì-Cesena, nella regione Emilia-Romagna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Forlì» bianco a tonnellate 24; per i vini ad indicazione geografica tipica «Forlì» rosso e rosato a tonnellate 22; per i vini ad indicazione geografica tipica «Forlì», con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati a fianco di ciascun vitigno:

Barbera, tonnellate 18;
Cabernet, tonnellate 18;
Chardonnay, tonnellate 20;
Ciliegiolo, tonnellate 18;
Malvasia, tonnellate 24;
Merlot, tonnellate 18;
Montù, tonnellate 24;
Pinot bianco, tonnellate 20;
Riesling, tonnellate 20;
Sangiovese, tonnellate 21;
Sauvignon, tonnellate 20;
Terrano, tonnellate 18;
Trebbiano, tonnellate 24.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Forlì» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Forlì», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Forlì» bianco 10%;
«Forlì» rosso 10%;
«Forlì» rosato 10%;
«Forlì» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Forlì» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Forlì» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Forlì» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *D*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «FORTANA DEL TARO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Fortana, localmente detto Fortanella o Uva d'oro o Fortanina, nella misura non inferiore all'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Parma, fino ad un massimo del 15%.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» comprende il territorio amministrativo della provincia di Parma, delimitato dai confini di seguito indicati ricadenti nella provincia di Parma: a nord il fiume Po; ad est il confine amministrativo con la provincia di Reggio Emilia; ad ovest il confine amministrativo con la provincia di Piacenza; a sud la zona precollinare non oltre un'altitudine di 300 metri sul livello del mare. Sono escluse dalla produzione le zone golenali.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» a tonnellate 22.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art 6

I vini ad indicazione geografica tipica «Fortana del Taro», all'atto dell'immissione al consumo devono avere il titolo alcolometrico volumico totale minimo del 9%, ad eccezione della tipologia novello per la quale non deve essere inferiore all'11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *E*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MODENA» O «PROVINCIA DI MODENA».

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni: Lambrusco, Malbo gentile, Trebbiano e riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Lambrusco è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

La indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Malbo gentile è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello.

La indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Trebbiano è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Lambrusco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura non inferiore all'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Malbo gentile devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Malbo gentile, nella misura non inferiore all'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Trebbiano devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Trebbiano modenese (localmente montanaro), Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano, Trebbiano di Spagna, da soli o congiuntamente, nella misura non inferiore all'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, fino ad un massimo del 15%.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, in provincia di Modena.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Lambrusco a tonnellate 24, per i vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Malbo gentile a tonnellate 24, per i vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Trebbiano a tonnellate 20.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

«Modena» o «Provincia di Modena» Lambrusco 9%;
«Modena» o «Provincia di Modena» Malbo gentile 9,5%;
«Modena» o «Provincia di Modena» Trebbiano 9%.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Modena» o «Provincia di Modena» Lambrusco 10%;
«Modena» o «Provincia di Modena» Lambrusco novello 11%;
«Modena» o «Provincia di Modena» Malbo gentile 10,5%;
«Modena» o «Provincia di Modena» Malbo gentile novello 11%;
«Modena» o «Provincia di Modena» Trebbiano 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *F*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RAVENNA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Ravenna» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Ravenna» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ravenna.

La indicazione geografica tipica «Ravenna» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet, Chardonnay, Ciliegiolo, Fortana, Malvasia, Merlot, Montù, Pinot bianco, Sangiovese, Sauvignon, Terrano, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ravenna, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Chardonnay, Fortana, Malvasia, Montù, Pinot bianco, Sauvignon, Terrano, Trebbiano possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Terrano possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Ravenna» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Ravenna, nella regione Emilia-Romagna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» bianco a tonnellate 24, per i vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» rosso e rosato a tonnellate 20, per i vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:

«Ravenna» Barbera, tonnellate 18;
«Ravenna» Cabernet, tonnellate 18;
«Ravenna» Chardonnay, tonnellate 20;
«Ravenna» Ciliegiolo, tonnellate 18;
«Ravenna» Fortana, tonnellate 22;
«Ravenna» Malvasia, tonnellate 24;
«Ravenna» Merlot, tonnellate 18;
«Ravenna» Montù, tonnellate 24;
«Ravenna» Pinot Bianco, tonnellate 20;
«Ravenna» Sangiovese, tonnellate 21;
«Ravenna» Sauvignon, tonnellate 20;
«Ravenna» Terrano, tonnellate 18;
«Ravenna» Trebbiano, tonnellate 24.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna», anche con la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Ravenna» bianco 10%;
«Ravenna» rosso 10%;
«Ravenna» rosato 10%;
«Ravenna» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Ravenna» e vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Ravenna» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO G

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RUBICONE»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Rubicone» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Rubicone» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

La indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Cabernet, Chardonnay, Ciliegiolo, Fortana, Malvasia, Merlot, Montù, Pignoletto, Pinot bianco, Raboso, Riesling, Sangiovese, Sauvignon, Terrano, Tocai, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province predette, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Chardonnay, Fortana, Malvasia, Montù, Pignoletto, Pinot bianco, Raboso, Riesling, Sauvignon, Terrano, Tocai, Trebbiano possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Terrano possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Rubicone» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia nella provincia di Bologna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» bianco a tonnellate 24, per i vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» rosso e rosato a tonnellate 22, per i vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:

«Rubicone» Ancellotta o Lancellotta, tonnellate 16,5;
«Rubicone» Barbera, tonnellate 18;
«Rubicone» Cabernet, tonnellate 18;
«Rubicone» Chardonnay, tonnellate 20;
«Rubicone» Ciliegiolo, tonnellate 18;
«Rubicone» Fortana, tonnellate 22;
«Rubicone» Malvasia, tonnellate 24;
«Rubicone» Merlot, tonnellate 18;
«Rubicone» Montù, tonnellate 24;
«Rubicone» Pignoletto, tonnellate 22;
«Rubicone» Pinot bianco, tonnellate 20;
«Rubicone» Raboso, tonnellate 18;
«Rubicone» Riesling, tonnellate 20;
«Rubicone» Sangiovese, tonnellate 21;
«Rubicone» Sauvignon, tonnellate 20;
«Rubicone» Terrano, tonnellate 18;
«Rubicone» Tocai, tonnellate 20;
«Rubicone» Trebbiano, tonnellate 24.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone», anche con la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Rubicone» bianco 10%;
«Rubicone» rosso 10%;
«Rubicone» rosato 10%;
«Rubicone» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Rubicone» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Rubicone» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare

---

ANNESSO *H*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SILLARO» O «BIANCO DEL SILLARO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Albana, almeno al 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, fino ad un massimo del 30%.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Ozzano Emilia, in provincia di Bologna; dei comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì Cesena; dei comuni di: Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Riolo Terme, in provincia di Ravenna; dei comuni di: Coriano, Rimini, S. Arcangelo di Romagna e Verucchio, in provincia di Rimini.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini, ad indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino

Art. 6

I vini ad indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Sillaro» o «Bianco del Sillaro» 10%,
«Sillaro» o «Bianco del Sillaro» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi, extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi, privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti, dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» può essere utilizzata come ricaduta per i vini, ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini, a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti, per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO 1

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VAL TIDONE»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Val Tidone» accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni bianco o rosso, o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Bonarda, Riesling, Fortana, Marsanne e Muller Thurgau è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Val Tidone» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante,
rossi, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val Tidone» bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Malvasia bianca aromatica e/o Moscato bianco e/o Trebbiano romagnolo per almeno il 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, fino ad un massimo del 30%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val Tidone» rosso devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera e/o Bonarda per almeno il 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, fino ad un massimo del 30%.

La indicazione geografica tipica «Val Tidone» con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti, da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val Tidone» con la specificazione dei vitigni di cui all'art. 1 possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Val Tidone» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Val Tidone» rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castelsangiovanni, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino e parte dei comuni di Agazzano, Gazzola, Piozzano e Travo.

Tale zona di produzione è delimitata dal seguente perimetro.

«partendo dal paese di Borgonovo V.T. segue la strada provinciale Borgonovo-Ziano sino in località Moretta, per la provinciale Ziano-Castelsangiovanni, da località Moretta a località Vigolo, da località Vigolo per S. Marzano su campestre e strada rotabile a fondo naturale sino all'altezza dei rio Cavo che segue verso la foce fino ad incrociare la comunale C.S. Giovanni-Ganaghello per località Perduta Ca' Pradello sino all'incontro del rio Gambero che percorre verso la foce sino a località Ca' Loghetto, indi per campestre e strada rotabile a fondo naturale per Casa Fornaci dove si immette sulla provinciale che da Ca' Fornaci conduce alle località il Poggio, Casanova, Ca' Merlino, sino al confine con la provincia di Pavia lungo la strada ordinaria. Segue quindi il confine del comune di Pavia per quanto interessa tutto il foglio Castelsangiovanni 59 II S.E. - Edizione 2ª I G.M.I. - foglio Pianello V.T. 71 1° N.E. - Edizione 5ª I.G.M.I. - foglio Montalto Pavese 71 1° N.O. - Edizione 5ª I.G.M.I. - foglio Zavattarello 71 1° S.O. sino in località Pian del Poggio indi abbandonando il confine provinciale per mulattiera quote 756-708, località Torrazza, Ca' dei Follini quota 510 indi per strada a stretto transito per Ca' Bazzarri, Costalda, Poggio Moresco sino a Ca' Aie di Sotto che corre adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello all'altezza di Ca' Aie di Sotto per mulattiera Caprile sino a C. Cucoleto km 10 per strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al km 9, km 8, medesima strada, località C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 km 7,750 si devia su strada a stretto transito per quote 472, 492, 505 Ca' Pozzo indi sempre percorrendo la medesima strada per Sevizzano, C. Saliceto, Casa Casoni, e con strada che permette il passaggio ad un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e risalire C. Morone, C. Bolè, C. Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S.E., sempre su strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani, deviazione per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago ed indi per strada a stretto transito sino in localtià C. Carrè quota 446 dove per breve tratto si segue il confine di comune lungo la sponda sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a Boschi quota 567 indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554, segue su strada a stretto transito a scendere sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a quote 566, 608 Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all'incrocio con mulattiera per Costa del Bullo fra le località Pradello e Ca' del Bullo, quindi da Costa del Bullo per mulattiera sino a quota 586 incontrando il confine di comune fra Travo e Agazzano che si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora, Ongareto, Roccola, Polanina, Terrazza quota 285 del foglio di Travo n. 72 IV S.E. indi su foglio Agazzano in prossimità quota 249 si abbandona il confine tra comuni per scendere per breve tratto mulattiera che conduce a Campo dei Re. Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino Monte Raschio, Ca' dei Boschi, Boccine di Sopra, e con strada che permette il passaggio di un solo convoglio: Ca' del Dolce, Ca' Marconi, quota 143, quota 138, dove si passa il rio Gerosa, Bolletta, quota 130, quota 123, con ponte che supera rio Gandore, quota 134 per la Torre comune di Gazzola. La Torre, strada provinciale per Gazzola con brevissimo tratto sino a quota 136, per strada a stretto transito per quota 131, che demarca il confine tra il comune di Gazzola ed Agazzano, quote 128, 125 Ca' Vecchia, e per mulattiera Ca' Nuova quota 122 dove con strada che permette il passaggio di un solo convoglio si attraversa il torrente Luretta ed indi per C. Amola, Rivasso, Castelletto, Sarturano, quote 136 e 134, 126, 120, 101 Ca' Nuova sino a quota 99 dove si imbocca strada stretto transito per Tavernago superando a quota 104 il rio Frate, Tavernago 108, strada per Mirabello per brevissimo tratto sino a quota 110 dove si piega per C. Caffè, quote 107, 106 sino a bivio Osteria Nuova quota 114 e proseguire per Bilegno quota 114 guadando il torrente Tidone, Bilegno, Bilegno per strada dove passa un solo convoglio sino località il Rio, indi attraversando il rio Grande quote 129, 131, 140 sino località Castelnuovo dove si percorre la provinciale Pianello V.T. - Borgonovo per località Borgonovo V.T. sino al raggiungimento del capoluogo di comune per riallacciarsi al punto di partenza del confine».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vni ad indicazione geografica tipica «Val Tidone», anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 14.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val Tidone» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

«Val Tidone» bianco 9,5%;
«Val Tidone» rosso 10%;
«Val Tidone» Barbera 10%;
«Val Tidone» Bonarda 10%;
«Val Tidone» Fortana 9,5%;
«Val Tidone» Marsanne 10%;
«Val Tidone» Muller Thurgau 10%;
«Val Tidone» Riesling 9,5%.

Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dello 0,5%

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val Tidone», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Val Tidone» bianco 10%;
«Val Tidone» rosso 10,5%;
«Val Tidone» Barbera 10,5%;
«Val Tidone» Bonarda 10,5%;
«Val Tidone» Fortana 10%;
«Val Tidone» Marsanne 10,5%;
«Val Tidone» Muller Thurgau 10,5%;
«Val Tidone» Riesling 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Val Tidone» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val Tidone» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Val Tidone» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *L*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «EMILIA» O «DELL'EMILIA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Alionza, Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Fortana, Lambrusco, Malvasia, Malvasia bianca, Merlot, Mortù, Pignoletto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, come di seguito indicati:

Alionza

vitigni: Alionza, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Ancellotta o Lancellotta:

vitigni: Ancellotta o Lancellotta nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province fino ad un massimo del 15%.

Barbera:

vitigni. Barbera, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Cabernet:

vitigni: Cabernet franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Cabernet Sauvignon:

vitigni: Cabernet Sauvignon nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province, fino ad un massimo del. 15%.

Cabernet franc:

vitigni: Cabernet franc, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Chardonnay:

vitigni: Chardonnay, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Fortana:

vitigni: Fortana, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Lambrusco:

vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Lambrusco bianco:

vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Le uve devono essere vinificate in bianco.

Lambrusco rosato:

vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Le uve devono essere vinificate in bianco.

Malvasia:

vitigni: Malvasia di Candia, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Malvasia bianca.

vitigni: Malvasia bianca, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Merlot:

vitigni: Merlot, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Montù

vitigni: Montù, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Pignoletto:

vitigni: Pignoletto bolognese, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Pinot grigio:

vitigni: Pinot grigio, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Pinot bianco:

vitigni: Pinot bianco, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Pinot nero:

vitigni: Pinot nero, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Riesling italico:

vitigni: Riesling italico, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Sangiovese:

vitigni: Sangiovese, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Sauvignon:

vitigni: Sauvignon, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Trebbiano:

vitigni: Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, con esclusione dei vitigni Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con la specificazione di un vitigno a bacca nera, possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con o senza il nome del vitigno, nella tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e la parte della provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume Sillaro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» nelle tipologie bianco, rosso e rosato a tonnellate 24 ed ai limiti a fianco di ciascune di esse indicate per le tipologie con le specificazioni di vitigno di seguito riportate.

Alionza tonnellate 22;
Ancellotta o Lancellotta tonnellate 22,
Barbera tonnellate 17,5;
Cabernet tonnellate 17,5;
Cabernet franc tonnellate 17,5;
Cabernet Sauvignon tonnellate 16,5,
Chardonnay tonnellate 19;
Fortana tonnellate 24;
Lambrusco tonnellate 24;
Malvasia tonnellate 20;
Malvasia bianca tonnellate 16,5,
Merlot tonnellate 16,5;
Montù tonnellate 24;
Pignoletto tonnellate 22;
Pinot bianco tonnellate 22;
Pinot grigio tonnellate 16,5;
Pinot nero tonnellate 16,5;
Riesling italico tonnellate 16,5;
Sangiovese tonnellate 17,5;
Sauvignon tonnellate 19;
Trebbiano tonnellate 24

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa

Art. 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Emilia» o «dell'Emilia» bianco 10%;
«Emilia» o «dell'Emilia» rosso 10%;
«Emilia» o «dell'Emilia» rosato 10%;
«Emilia» o «dell'Emilia» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» possono essere sottoposti anche ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A7282

DECRETO 28 novembre 1995.

Proroga della data per la presentazione della dichiarazione di produzione di vino.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1995 - supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1995, concernente l'adozione dei «nuovi modelli di dichiarazione di raccolta e produzione vino», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto ministeriale 1° agosto 1995 nel quale è previsto che la «dichiarazione» deve essere presentata al comune competente entro la data del 7 dicembre di ciascun anno;

Tenuto conto della necessità che i soggetti obbligati possono disporre di un maggiore intervallo di tempo tra la data alla quale deve essere riferita la dichiarazione e quella entro la quale la stessa dichiarazione deve essere presentata al fine di poter raccogliere le informazioni necessarie per l'esatta compilazione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3 del decreto ministeriale 1° agosto 1995, citato nelle premesse, è così modificato, relativamente alla campagna 1995-96:

al primo comma la data del «7 dicembre» è sostituita con quella del «15 dicembre»;

al secondo comma la data del «12 dicembre» è sostituita con quella del «20 dicembre».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 28 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 261

95A7332

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cerveno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il rifacimento di una tettoia e la realizzazione di una vasca di accumulo da parte dell'amministrazione del comune stesso. (Deliberazione n. VI/3760).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 27 giugno 1995, prot. n. 31391, dall'amministrazione comunale di Cerveno (Brescia) per rifacimento tettoia e realizzazione vasca di accumulo, Malga «Campione Alto» su un'area ubicata nel comune di Cerveno (Brescia), mappale n. 958, foglio n. 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto, non altera le caratteristiche paesaggistiche naturali dell'ambito tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti al mantenimento degli alpeggi estivi;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera.

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cerveno (Brescia), mappale n. 958, foglio n. 9, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAFTA

95A7251

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Treviso Bresciano dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della riqualificazione della strada comunale Passo «Cavallino della Fobbia» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/3767).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 22 febbraio 1995, prot. n. 8803, dal comune di Treviso Bresciano (Brescia) per la realizzazione della riqualificazione della strada comunale Passo «Cavallino della Fobbia» su un'area ubicata nel comune di Treviso Bresciano (Brescia), mappali numeri 888, 1845, 883, foglio n. 10 e mappali numeri 880, 913, 930, foglio numeri 10 e 15, per la parte interessata alle opere sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento della viabilità della strada oggetto dell'intervento;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Treviso Bresciano (Brescia), mappali numeri 888, 1845, 883, foglio n. 10 e mappali numeri 880, 913, 930, foglio numeri 10 e 15, per la parte interessata alle opere, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7252

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Irma dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un capanno da caccia da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/3768).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 25 maggio 1995, prot. n. 25690, dall'amministrazione comunale di Irma (Brescia) per la realizzazione di un capanno da caccia su un'area ubicata nel comune di Irma (Brescia), mappale n. 44, foglio n. 4, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel fornire importanti risorse da destinare a servizi pubblici;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Irma (Brescia), mappale n. 44, foglio n. 4, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7253

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della ristrutturazione di un fabbricato da parte dell'azienda regionale delle foreste. (Deliberazione n. VI/3769).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 13 luglio 1995, prot. n. 33400, dall'azienda regionale delle foreste per la realizzazione di ristrutturazione di un fabbricato su un'area ubicata nel comune di Bagolino (Brescia), mappale n. 8010, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel mantenimento dell'attività agro-silvo-pastorale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappale n. 8010, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7254

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Marmentino dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un capanno da caccia da parte dei fratelli Pedretti. (Deliberazione n. VI/3770).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 10 luglio 1995, prot. n. 32707, dai F.lli Pedretti per la realizzazione di capanno da caccia su un'area ubicata nel comune di Marmentino (Brescia), mappali numeri 11, 40, 42, foglio n. 4, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel fornire importanti risorse da destinare ai servizi pubblici;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Marmentino (Brescia), mappali numeri 11, 40, 42, foglio n. 4, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7255

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di esbosco da parte del sig. Poiatti Battistino. (Deliberazione n. VI/3772).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988; avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 30 giugno 1995, prot. n. 31874, dal sig. Poiatti Battistino per la realizzazione di una strada di esbosco in località Brocca Secca di Bassinale su un'area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappale n. 3900, foglio n. 20, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento si configura di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento dell'attività relativa al taglio del legname;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), mappale n. 3900, foglio n. 20, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7256

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'avanzamento della stazione motrice della sciovia «Campo scuola» da parte della società Alpiaz S.r.l. (Deliberazione n. VI/3773).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 4 agosto 1995 prot. n. 36970, dalla soc. Alpiaz S.r.l. per l'avanzamento della stazione motrice della sciovia «Campo scuola» su un'area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappali nn. 5549, 5550 foglio 15-16, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non altera le caratteristiche paesaggistiche-naturali del luogo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento funzionale della consolidata tradizione turistica;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), mappali nn. 5549, 5550 foglio 15-16 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7257

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Borno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'ampliamento di un fabbricato in località Laghetti di Varicla da parte del C.A.I. (Deliberazione n. VI/3774).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 18 maggio 1995 prot. n. 24565, dal C.A.I. per la realizzazione di ampliamento del fabbricato «Rifugio G. Laeng» in località Laghetti di Varicla su un'area ubicata nel comune di Borno (Brescia), mappale n. 2797, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento, così come proposto, non altera negativamente le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella garanzia dell'utilizzo igienico-sanitario e funzionale dell'immobile;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Borno (Brescia), mappale n. 2797, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7258

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sellero dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di presa da parte dell'amministrazione del comune stesso. (Deliberazione n. VI/3775).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 7 luglio 1995 prot. n. 32581, dall'amministrazione comunale di Sellero (Brescia) per la realizzazione di opere di presa Val Mala e sorgente Viasola su un'area ubicata nel comune di Sellero (Brescia), mappali nn. 16, 25, 26 foglio n. 3 e mappale n. 6 foglio n. 10 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non altera negativamente le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel potenziamento della rete idrica al servizio degli abitanti;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sellero (Brescia), mappali numeri 16, 25, 26 foglio n. 3 e mappale n. 6 foglio n. 10 dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7259

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Borno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ampliamento dell'edificio esistente in località Freal da parte del sig. Gheza Giuseppe. (Deliberazione n. VI/3776).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 13 aprile 1995 prot. n. 18568, dal sig. Ghezi Giuseppe per la realizzazione di ampliamento edificio esistente località Freal su un'area ubicata nel comune di Borno (Brescia), mappale n. 1862, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto non altera negativamente le caratteristiche paesaggistiche del luogo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel mantenimento dell'attività agro-silvo pastorale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Borno (Brescia), mappale n. 1862 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7260

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Nuvolera dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della prosecuzione di coltivazione di materiale di cava da parte della ditta Marmi Cavallo di Bodei Antonio. (Deliberazione n. VI/3777).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 4 maggio 1995 prot. n. 21445, dalla ditta Marmi Cavallo di Bodei Antonio per la realizzazione di coltivazione materiale di cava su un'area ubicata nel comune di Nuvolera (Brescia), mappali numeri 42, 43, 44, 45, 46, 47 foglio n. 5 per la sola parte interessata dall'intervento, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione delle operazioni di recupero e ripristino delle zone già cavate e di riordino complessivo del comparto;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali consistenti nel garantire la continuità, dell'attività lavorativa e di conseguenza ai lavoratori dell'indotto, come si evince dalla nota dell'amministrazione comunale di Nuvolera (Brescia) prot. n. 6020 in data 11 agosto 1995;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Nuvolera (Brescia), mappali numeri 42, 43, 44, 45, 46, 47 foglio n. 5 per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7261

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Manerba del Garda dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ampliamento di fabbricato destinato ad esercizio pubblico da parte della sig.ra Franceschini Maria Teresa e altri. (Deliberazione n. VI/3778).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 11 maggio 1995 prot. n. 22671, dalla signora Franceschini Maria Teresa per la realizzazione di ampliamento fabbricato destinato ad esercizio pubblico su un'area ubicata nel comune di Manerba del Garda (Brescia), mappale n. 3183 foglio n. 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed modificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto non altera negativamente i caratteri paesistico dell'area;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale ed economica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali ed economici consistenti nel garantire in quest'area un adeguato punto di riferimento «pubblico» ai numerosi turisti, come si evince dalla deliberazione del consiglio comunale di Manerba del Garda (Brescia) (deliberazione n. 29 del 10 marzo 1995);

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ed economico ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Manerba sul Garda (Brescia), mappale n. 3183 foglio n. 9 dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7262

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 14 del titolo XI relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e inserito il seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

Art. 15.

Art. 1 *(Istituzione, durata e finalità)*. — Il corso di laurea in biotecnologie ha la durata di cinque anni ed è articolato nei seguenti indirizzi: biotecnologie farmaceutiche (facoltà di farmacia, biotecnologie industriali), (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) e biotecnologie mediche (facoltà di medicina e chirurgia).

L'ordinamento degli studi dei diversi indirizzi dovrà fornire al laureato specifiche competenze nei seguenti settori: il biotecnologo farmaceutico dovrà essere in grado di progettare molecole bioattive da ottenere attraverso processi biotecnologici analizzandone le proprietà chimiche e farmacologiche, il biotecnologo industriale dovrà essere in grado di progettare, isolare, analizzare e caratterizzare molecole ottenibili attraverso processi biotecnologici ed anche di ottimizzare la produzione industriale tenendo conto della tutela dell'ambiente e della salute, il biotecnologo medico dovrà coniugare una solida preparazione di base ad una adeguata conoscenza della patologia umana al fine di sviluppare e trasferire strumenti biotecnologici innovativi ai settori della diagnosi, della prevenzione e della terapia.

Il corso di laurea può essere attivato nelle facoltà di farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali e medicina e chirurgia coerentemente con gli indirizzi prescelti. Allorquando nella Università siano attivati diversi indirizzi, la parte comune dei diversi indirizzi avrà uno svolgimento unitario. Alla organizzazione e gestione del corso di laurea concorreranno oltre le facoltà presso le quali il corso è attivato, anche le altre facoltà sopra indicate.

L'Università indicherà nel regolamento didattico di Ateneo le modalità per la collaborazione tra le facoltà interessate nella finalità di un pieno utilizzo delle risorse umane e strutturali disponibili o acquisibili.

Il corso di laurea è articolato in aree irrinunciabili comuni a tutti gli indirizzi ed in aree specifiche caratterizzanti i diversi indirizzi.

Il diploma di laurea verrà rilasciato dalla facoltà presso cui lo studente ha seguito l'indirizzo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni legislative. Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della struttura didattica in base alle esigenze del mercato del lavoro e alla disponibilità delle risorse.

L'accesso al primo anno del corso di laurea, nei limiti dei posti stabiliti è subordinato al superamento di un esame le cui modalità vengono pubblicizzate nel manifesto degli studi.

Art. 2 *(Articolazione dei corsi)*. — Il corso di laurea si svolge per corsi monodisciplinari e integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi didattici indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari corrispondenti. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'impegno didattico complessivo è di circa 3200 ore, 1250 delle quali sono comuni per tutti gli indirizzi delle diverse facoltà. Delle restanti ore, da un minimo di 450 ad un massimo di 900 ore, a seconda dell'indirizzó prescelto, sono riservate al consiglio della struttura didattica per specifiche esigenze formative. L'attività didattica deve essere svolta, per almeno il 25% sotto forma di attività tecnico-pratiche.

Ogni anno di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. È possibilile, tuttavia, svolgere corsi aventi una durata di circa 50 ore. Della commissione d'esame fanno parte tutti i docenti del corso integrato.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver sostenuto un numero d'esami non inferiore a 26 né superiore a 32. Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

L'attività di laboratorio, nonché la preparazione della tesi di laurea potranno essere svolte, in parte, anche all'esterno dell'Università presso qualificate istituzioni italiane e straniere pubbliche e private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di ricerca o di progettazione.

Le ore di insegnamento previste sono riportate nel successivo art. 4, sia per quanto riguarda le aree fondamentali comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea in biotecnologie che per quanto riguarda le aree caratterizzanti ogni specifico indirizzo.

Art. 3 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio della struttura didattica:

a) propone il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

c) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, la cui denominazione dovrà essere desunta dai settori scientifico-disciplinari.

Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

d) ripartire il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

f) indica il numero dei corsi di cui lo studente deve aver superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 4 *(Articolazione del corso di laurea in aree formative)*. — Le aree culturali sono suddivise in aree comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea e in aree specifiche caratterizzanti il singolo indirizzo che si aggiungono integrandosi alle aree comuni e costituiscono il completamento della laurea in biotecnologie.

L'area 12, farmacologia generale, è obbligatoria per gli indirizzi: biotecnologie farmaceutiche e biotecnologie mediche. Per gli altri indirizzi le ore relative possono essere utilizzate dal consiglio della struttura didattica per integrare le altre aree comuni o per specifiche esigenze dei singoli indirizzi.

A) AREE FONDAMENTALI COMUNI PER TUTTI GLI INDIRIZZI DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

1 - *Area matematica:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e dell'analisi numerica, con padronanza di quegli strumenti di calcolo e di metodologia che trovano applicazione nella formulazione quantitativa di modelli matematici dei processi di livello cellulare e biomolecolare. Gli argomenti suddetti vengono illustrati con una formulazione orientata ad una descrizione algoritmica e quindi molto legata all'uso del calcolatore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di avere acquisito i concetti di informatica e statistica applicati ai problemi di natura biotecnologica, nonché aspetti tecnologici in relazione alle strumentazioni deputate alla valutazione quantitativa di analisi e di funzionali biologici.

Settori scientifico-disciplinari: A02A, A02B, A04A, K05A, K05B, K06X, S01B.

2 - *Area fisica:* 100 ore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la formulazione classica dei grandi settori della fisica (meccanica, termodinamica, ottica ed elettromagnetismo) che sono alla base della comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Deve inoltre acquisire le conoscenze di fisica moderna per quanto attiene ai principi della meccanica quantistica ed ondulatoria con riferimento alla struttura della materia ed all'interazione radiazione-materia. Allo studente dovranno essere impartite le basi teoriche per lo studio di alcune metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici. Una particolare attenzione riceveranno le attività di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

3 - *Area chimica:* 200 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere appreso le conoscenze fondamentali della chimica generale (struttura e proprietà degli elementi, natura del legame chimico, termodinamica chimica, cinetica chimica, elettrochimica) e della chimica inorganica. Lo studente inoltre deve acquisire le conoscenze di base della chimica organica (proprietà delle diverse classi di composti, principali reazioni organiche) con particolare attenzione alle molecole di interesse biologico ed alle sostanze chimiche organiche naturali. Infine egli deve acquisire le basi metodologiche e tecnico-sperimentali per le sintesi organiche.

Gli studenti dovranno approfondire lo studio delle proprietà delle molecole inorganiche ed organico-biologiche di interesse biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C02X, C03X, C05X.

4 - *Area biologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della biologia generale e cellulare con particolare riferimento alle nozioni necessarie per la preparazione

della ricerca ed alla produzione biotecnologica. Lo studente deve essere in grado di riconoscere gli elementi distintivi delle diverse forme di vita, costituenti essenziali degli organismi viventi e le diverse forme di riproduzione e sviluppo. Deve inoltre conoscere le funzioni dei diversi compartimenti ed organelli cellulari, la replicazione e l'espressione dell'informazione genica ed il flusso di energia nel contesto metabolico. Lo studente deve inoltre conoscere il ruolo funzionale delle diverse strutture nell'organizzazione della cellula e nei rapporti di questa con l'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E02A, E11X, E13X.

5 - *Area genetica:* 100 ore.

Lo studente deve conoscere gli elementi fondamentali della genetica generale e molecolare. Deve saper descrivere il materiale nelle diverse organizzazioni genomiche, cromosomiche e geniche, le relative forme mutate e le modalità della loro trasmissione ereditaria, asessuata e sessuata, nei virus, nei batteri e negli eucarioti inferiori e superiori.

Lo studente deve inoltre conoscere le basi molecolari della ricombinazione genica e dei processsi che mediante il trasferimento genico permettono la modificazione dal corredo genetico di procarioti ed eucarioti.

Settori scientifico-disciplinari: E11X, E13X, F03X, G04X.

6 - *Area microbiologica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione strutturale e molecolare e alle funzioni di microrganismi pro- ed eucarioti, con particolare riguardo ai fattori che ne regolano la crescita, la moltiplicazione e le attività metaboliche. Egli deve inoltre acquisire conoscenza di organizzazione strutturale e molecolare dei virus, nonché della loro attività e replicazione.

Settori scientifico-disciplinari: E12X, F05X, G08B, V32A.

7 - *Area immunologia:* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi fondamentali a livello cellulare e molecolare del sistema immunitario e della sua regolazione come deve apprendere le metodologie atte ad evocare una risposta immunitaria utile ad essere impiegata nelle biotecnologie. Deve altresì apprendere i principi fondamentali e le tecnologie per l'applicazione di sistemi immunitari all'analisi di epitopi specifici.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, V31A.

8 - *Area biochimica:* 150 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze fondamentali della struttura e funzione dei maggiori componenti cellulari, con particolare riguardo alle proteine nei loro ruoli strutturale e catalitico e alle membrane cellulari e ai loro ruoli fondamentali, della bioenergetica e del metabolismo ossidativo; dei metabolismi dei carboidrati, lipidi, aminoacidi; dei meccanismi fondamentali dal trasferimento dell'informazione genetica e del suo controllo; dei meccanismi di trasduzione ed amplificazione dei segnali delle cellule a diversa complessità evolutiva.

Deve inoltre possedere le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi di regolazione metabolica.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

9 - *Area tecnologia cellulari e biomolecolari:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere e saper applicare le tecnologie di colture cellulari per la propagazione di linee stabilizzate o di colture primarie. Deve saper coltivare ed isolare i virus, i microrganismi procariotici ed eucariotici. Deve conoscere le diverse procedure per la trasformazione e trasfezione cellulare e saperle applicare. Deve conoscere la tecnologia del DNA ricombinante per poter clonare frammenti specifici da genoteche genomiche o di DNA, per poterli subclonare, amplificare ed analizzare attraverso mappe di restrizione e sequenza. Deve conoscere i vettori di espressione precariotici ed eucariotici per poterli utilizzare nella ricerca e nella produzione di molecole con interesse scientifico ed applicativo.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E13X, G08B.

10 - *Area biologia molecolare:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere i principi di analisi molecolare delle macromolecole biologiche sul piano strutturistico e funzionale. Lo studente deve conoscere i principi a livello molecolare che sono alla base dei processi cellulari e differenziativi e di applicazione del DNA ricombinante per la generazione di cellule ed organismi geneticamente modificati. Particolare attenzione dovrà essere data alla struttura delle proteine ed ai principi di ingegneria proteica.

Settori scientifico-disciplinari: E04B, E13X.

11 - *Area economico-normativa e bioetica:* 50 ore.

Lo studente deve conoscere le regolamentazioni per la organizzazione e la gestione del laboratorio, con particolare riferimento alle normative che regolano la manipolazione ed il rilascio di organismi geneticamente modificati, nonché gli aspetti deontologici derivanti dall'applicazione delle biotecnologie. Lo studente deve infine conoscere la problematica relativa alla protezione della proprietà intellettuale in campo biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C08X, F02X, P02A, P02B, N01X.

12 - *Area farmacologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione e degli effetti dei farmaci a livello cellulare e molecolare, con particolare attenzione ai meccanismi recettoriali e ai nuovi aspetti introdotti dall'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo studio di molecole ad attività farmacologica. Lo studente deve avere i concetti fondamentali della tossicologia. A questo proposito deve

saper valutare l'attività tossicologica dei prodotti di processi industriali con particolare riguardo all'impatto nel ciclo biologico, tossicologico e nell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E07X, V33A.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

13 - *Area chimica:* 350 ore.

Struttura e dinamica delle macromolecole biologiche-biocatalisi-bioseparazioni e biomonitoraggio.

Lo studente dovrà approfondire i concetti della termodinamica classica e statistica, della termodinamica dei processi irreversibili e della cinetica chimica con riferimento ai processi biologici. Deve avere conoscenze sufficientemente approfondite delle tecniche di studio della struttura e della dinamica molecolare e delle loro applicazioni allo studio delle macromolecole biologiche (proteine ed acidi nucleici), divenendo capace di affrontare problemi connessi con la modellistica molecolare e la rappresentazione grafica delle strutture.

Lo studente dovrà approfondire le problematiche connesse con la definizione, risoluzione e purificazione di composti e sistemi di natura e/o di interesse biologico.

Dovrà conoscere i principi teorici delle principali tecniche di analisi e di separazione ed i loro aspetti applicativi alle problematiche biotecnologiche.

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze di chimica organica con particolare riguardo alle molecole naturali e di sintesi di interesse biologico e conoscere la distribuzione e la funzione dei diversi elementi negli organismi.

Lo studente dovrà apprendere le attività di base che riguardano la chimica organica industriale dal punto di vista delle materie prime, dei processi, dei prodotti.

Dovrà altresì dimostrare di essere in grado di valutare i principali parametri economici di un processo di trasformazione anche in relazione ai problemi dello smaltimento dei rifiuti e della valorizzazione dei sottoprodotti e di prevedere in tale contesto l'eventuale reperimento di materie prime alternative e diverse metodologie di processo ottenibili nell'ambito delle biotecnologie.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C04X, C05X.

14 - *Area della genetica molecolare e della biologia molecolare:* 150 ore.

Lo studente dovrà apprendere nel dettaglio i meccanismi molecolari alla base della trasmissione, conservazione e variabilità dell'informazione genica e delle principali reazioni e caratteristiche cellulari. Dovrà inoltre acquisire una conoscenza operativa riguardo all'utilizzo di sonde geniche e PCR (polimerase chain reaction) nella ricerca ed in varie applicazioni delle biotecnologie. Lo studente dovrà inoltre dimostrare competenza teorica e sperimentale riguardo alle tecnologie molecolari disponibili per il clonaggio e l'espressione di proteine.

Settori scientifico-disciplinari: E03D, E04B.

15 - *Area della enzimologia e della biochimica cellulare:* 150 ore.

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze sulla struttura e funzione di proteine utilizzando approcci di ingegneria proteica, di analisi di sequenze e di strutture tridimensionali con particolare riguardo a proteine ed enzimi di interesse nelle biotecnologie industriali.

Inoltre dovrà approfondire le conoscenze dei sistemi biochimici integrati, quali la trasduzione del segnale, che mediano risposte importanti della biochimica cellulare, in modo da poter avere le basi teorico-pratiche per lo sviluppo di sistemi di controllo biotecnologici delle funzioni cellulari.

Settore scientifico-disciplinare: E05A.

16 - *Area immunologia molecolare:* 150 ore.

Lo studente dovrà apprendere le basi teoriche e sperimentali per la generazione e l'impiego di anticorpi monoclonali, anticorpi bispecifici e ricombinanti; rigenerazione di librerie ricombinatorie di anticorpi mediante fagi filamentosi.

Inoltre dovrà approfondire argomenti quali:

reazioni antigene-anticorpo (concetti e misure di affinità e avidità; utilizzo di programmi di computer modeling per lo studio del sito combinatorio);

applicazioni industriali degli anticorpi (anticorpi catalitici e biosensori; prodotti per la diagnostica);

sviluppo ed utilizzo di citochine e linfochine in colture cellulari su larga scala per saggi industriali;

i vaccini ricombinanti (definizione degli epitopi antigenici, produzione e sistemi di vaccinazione alternativi).

Settore scientifico-disciplinare: F04A.

17 - *Area chimica delle fermentazioni e biochimica industriale:* 200 ore.

Lo studente dovrà dimostrare padronanza teorica e pratica delle tecnologie operative utilizzate nelle biotecnologie industriali ed ambientali: fermentazioni, biotrasformazioni, bioconversioni, biosensori, sonde molecolari, biocarriera, ecc.

Per quanto riguarda le fermentazioni, oltre alle conoscenze sui sistemi finora utilizzati per il miglioramento delle fermentazioni classiche e sui diversi sistemi di fermentazioni utilizzati, dovrà approfondire gli aspetti di modulazione fisiologica e biomolecolare delle diverse funzioni cellulari di potenziale interesse applicativo: quali produzione di metaboliti e di proteine ed altri.

Per quanto riguarda le fermentazioni, oltre alle conoscenze sui sistemi finora utilizzati per il miglioramento delle fermentazioni classiche e sui diversi sistemi di fermentazioni utilizzati, dovrà approfondire gli aspetti di modulazione fisiologica e biomolecolare delle diverse funzioni cellulari di potenziale interesse applicativo: quali produzione di metaboliti e di proteine ed altri composti da DNA ricombinante. Inoltre dovrà dare attenzione sia alle applicazioni delle tecnologie fermentative nel settore industriale sia in quello di protezione ambientale.

Per quanto riguarda la biochimica industriale che si basa sulla utilizzazione di macromolecole biologiche per reazioni di ricoscimento molecolare o di catalisi, dovrà sviluppare le conoscenze delle diverse tecnologie e loro applicazioni, dei modi efficaci per migliorare le prestazioni delle macromolecole coinvolte, la loro integrazione con altri componenti quali quelli bioelettronici nei biosensori.

Settori scientifico-disciplinari: C10X, E05A, E12X, K06X.

18 - *Area impianti e processi biotecnologici:* 100 ore.

Lo studente dovrà conoscere i principi generali di impiantistica, compresa l'analisi e la simulazione dei processi biotecnologici, e di scaling up dei processi più rilevanti nelle biotecnologie industriali con particolare riguardo alle produzioni chimiche ed energetiche ed alle attività di prevenzione, monitoraggio, recupero e valorizzazione ambientale. Dovrà inoltre dimostrare di conoscere la regolamentazione vigente nel campo della sicurezza e di saperla applicare alle diverse condizioni di lavoro industriale.

Settori scientifico-disciplinari: Q04X, I15C, I15D, I15F.

19 - *Area economia e gestione aziendale:* 100 ore.

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze economiche e gestionali necessarie alla pianificazione e gestione di progetti di ricerca e sviluppo delle biotecnologie e del loro trasferimento industriale, dando attenzione anche agli aspetti di regolamentazione e brevettuali sotto il profilo economico.

Settore scientifico-disciplinare: I27X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1995

Il rettore: TECCE

95A7235

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 21 aprile 1995;

Decreta:

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Nell'art. 423 relativo al diploma universitario in informatica il comma 9 viene integrato come segue:

«Gli insegnamenti complementari sono scelti dallo studente in gruppi, indicati annualmente dalle strutture didattiche, comprendenti insegnamenti attivati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nelle aree disciplinari del diploma in informatica e tra gli insegnamenti attivati per il corso di laurea in informatica; essi possono anche essere scelti tra altri insegnamenti impartiti nella facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali o in altre facoltà, secondo piani di studio approvati individualmente».

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 31 ottobre 1995

Il rettore

95A7283

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in tredicesima seduta comune, martedì 12 dicembre 1995, alle ore quattordici e trenta, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale e votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

95A7365

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo fra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, firmato a Vienna il 15 marzo 1993 ed a Parigi il 19 marzo 1993.

In data 10 maggio 1995 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, firmato a Vienna il 15 marzo 1993 ed a Parigi il 19 marzo 1993.

In conformità all'art. 13, l'accordo entrerà in vigore in data 1° gennaio 1996.

95A7299

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Kumasi (Ghana)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giampiero Barbisotti, vice console onorario in Kumasi (Ghana), con circoscrizione territoriale conprendente l'Ashanti Region e la Western Region compresa la città di Takoradi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Accra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Accra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Accra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Accra degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Accra della documentazione relativa alla richiesta di rilascio o rinnovo passaporti nazionali;

7) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

8) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9) tenuta dello schedario dei cittadini, delle ditte italiane operanti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7291

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Paysandù (Uruguay)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Silvano Cavalieri, vice console onorario in Paysandù (Uruguay), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Paysandù, Salto, Artigas e Rio Negro, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale del consolato d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

c) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7292

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Rapperswil (Svizzera)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Renato Galasso, agente consolare onorario in Rapperswil (Svizzera), con circoscrizione territoriale comprendente la città di Rapperswil e i distretti di See e Gaster, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in San Gallo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in San Gallo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in San Gallo;

e) rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, ed autenticazioni;

f) compiti di assistenza e istruzione delle pratiche in materia di leva;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7294

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Rivera (Uruguay)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Rosa Maria Erramun Arezo, agente consolare onorario in Rivera (Uruguay), con circoscrizione territoriale comprendente il dipartimento di Rivera, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale del consolato d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7293

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Annecy (Francia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Lucien Fraçois Gaston Ceccon, agente consolare onorario in in Annecy (Francia), con circoscrizione territoriale comprendente il dipartimento dell'Alta Savoia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Chambery degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Chambery delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) rinnovo di passaporti nazionali, rilasciati dal consolato d'Italia in Chambery, dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Chambery;

4) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Chambery della documentazione relativa al rilascio di visti;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

6) rilascio ai connazionali residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario dei moduli di riduzione tariffaria IRE-MARE;

7) notifica di atti amministrativi a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario;

8) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Chambery delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onoraio;

9) compiti di assistenza e istruzione delle pratiche in materia di leva;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7295

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Calgary (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Augusto Ambrosino, agente consolare onorario in Calgary (Canada), con circoscrizione territoriale comprendente la città di Calgary, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al vice consolato d'Italia in Edmonton degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al vice consolato d'Italia in Edmonton delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al vice consolato d'Italia in Edmonton dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al vice consolato d'Italia in Edmonton di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

h) rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7296

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Malmö (Svezia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Bengt Ingmar Arnerius, console onorario in Malmö (Svezia), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Malmöhus e Kristianstad, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Stoccolma delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza ed i certificati di cittadinanza), vidimazioni, legalizzazioni;

4) rinnovo dei passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Stoccolma;

5) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa al rilascio di visti;

6) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7297

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato onorario in Québec (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato di seconda categoria in Québec (Canada) è così modificata: la comunità urbana di Québec, le contee di Lévis, Beauce-Nord, Chicoutimi, Beauport-Montmorency-Orléans, Charlesbourg, Portneuf, Bellechasse, Lotbinière, Charlevoix, Kamouraska-Rivière du Loup, Rimouski-Temiscouata, Matapédia-Matane, Gaspé, Roberval, Lac St.Jean, Jonquière, Manicouagan, Bonaventure, Champlain, Frontenac.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7298

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «Don Milani» di Ticineto ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 876/1° Sett. datato 8 settembre 1995 del prefetto di Alessandria, la scuola media statale «Don Milani» di Ticineto è stata autorizzata ad accettare la donazione di una somma di L. 20.000.000, da destinare all'acquisto di strumenti di alta tecnologia, offerta dal sig. Pietro Bergante.

95A7285

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Chiusa Pesio

Con decreto TB/N899 del 27 giugno 1995 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno distinto in catasto del comune di Chiusa Pesio, località Bersaglio Nuovo (Cuneo), al foglio n. 27, mappali 537, 538, 539 e 540, della superficie di mq 2936, ed indicato nelle planimetrie in scala 1/2000 e 1/1000 rilasciate il 20 ottobre 1993 dall'ufficio tecnico erariale di Cuneo, planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

95A7286

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ricompense al merito della sanità pubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1995, sulla proposta del Ministro della sanità, sono state conferite le seguenti ricompense «Al merito della sanità pubblica»:

Medaglie d'oro

Bianco prof.ssa dott.ssa Ida;

Boni dott. Mario (alla memoria);

Borgognoni Castiglioni prof. dott. Ezio (alla memoria);

Pellegrini prof. dott. Alessandro;

Satta prof. dott. Giuseppe;

Scapellato prof. dott. Luigi.

Medaglie d'argento

Faccincani prof. dott. Franco;

Luppi dott. Alberto;

Piersimoni prof. dott. Alberto;

Piersimoni prof. dott. Pietro;

Dainese Gianfranco - ten. col. dei Carabinieri;

Gentili Pietro - ten. col. dei Carabinieri;

Massolo dott. Umberto - ten. col. dei Carabinieri;

Venturiello Antonio - cap. dei Carabinieri.

Medaglie di bronzo

Baldi Settimio - m.llo magg. dei Carabinieri;

Celani Moraldo - m.llo dei Carabinieri;

Datti Marco - m.llo dei Carabinieri;

De Iorgi Giovanni - m.llo dei Carabinieri;

Della Porta Pietro - m.llo dei Carabinieri;

Gabellone Saverio - m.llo magg. dei Carabinieri;

Perretta Ciro - m.llo magg. dei Carabinieri;

Sacchi Beccarini Alessandro - m.llo magg. dei Carabinieri;

Sanapo Cosimo - m.llo dei Carabinieri;

Silvestri Angelo - m.llo dei Carabinieri;

Taucci Vittorio - m.llo magg. dei Carabinieri.

95A7287

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 173 del 23 novembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «SUPRAMOX S.P.» (amoxicillina) polvere solubile per uso orale.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

barattolo da 143 g, numero di A.I.C. 101963015;
barattolo da 1430 g, numero di A.I.C. 101963027.

Composizione: 100 g di prodotto contengono: principio attivo: amoxicillina triidrato 80 g (pari a base 70 g). Eccipienti: solubile quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: «Supramox S.P.» è indicato nei vitelli, suini e volatili nelle infezioni sostenute da germi sensibili all'amoxicillina. In particolare: infezioni dell'apparato respiratorio (bronchiti, broncopolmoniti, polmoniti, pleuriti, complicazioni polmonari delle infezioni virali); infezioni dell'apparato gastro-enterico (enteriti, colangioepatiti); streptococcosi e stafilococcosi del suino; infezioni urinarie (nefriti, cistiti); infezioni genitali, infezioni cutanee; infezioni articolari.

Tempo di attesa:

vitelli: 10 giorni;
suini: 2 giorni;
volatili: 1 giorno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 174 del 23 novembre 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «FC LAYERPLUS» vaccino inattivato ed in adiuvante oleoso contro le infezioni da Pasteurella multocida (colera aviare) e la pseudopeste aviare.

Titolare A.I.C.: Ivaz S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Vittori Pisani, 16 - codice fiscale 1098045158.

Produttore: la società I.S.B.I. S.p.a. - Istituto di sviluppo biologico italiano nell'officina farmaceutica sita in Noventa Padovana (Padova), che effettuerà anche le operazioni terminali di confezionamento, mentre l'officina I.S.B.I. sita in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) effettuerà le operazioni di controllo.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml (500 dosi), numero di A.I.C. 101947012;
10 flaconi da 250 ml (10 × 500 dosi), numero di A.I.C. 101947024.

Composizione per dose (0,5 ml): pasteurella multocida, sierotipo A-1, inattivato con titolo di min $1{,}5.10^9$ UFC, pasteurella multocida, sierotipo A-4 inattivato con titolo di min $1{,}5.10^9$ UFC, pasteurella multocida, sierotipo A-4 inattivato con titolo di min $1{,}5.10^9$ UFC, virus lentogeno della pseudopeste aviare ceppo Ulster 2-C, inattivato, con titolo di min 10^8DIE50; adiuvante: olio minerale leggero 0,37 ml, sorbitan monoleato 0,04 ml; conservante: sodio etilmercurio tiosalicilato, max 50 μg, formaldeide libera inferiore a 0,1 mg.

Indicazioni: vaccinazione contro le infezioni da Pasteurella multocida e la pseudopeste aviare nelle pollastre da uova da consumo e da riproduzione e nei tacchini. La vaccinazione nei confronti della componente pseudopeste aviare dovrà intendersi di richiamo ad una precedentemente effettuata con vaccino vivo omologo.

Tempo di attesa: 28 giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 175 del 23 novembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «OPTIMUNE» (ciclosporina) per cani.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89, codice fiscale 00889060158.

Produttore: Schering Plough Labo N.V. Heist-Op-Den Berg (Belgio).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

tubo da 3,5 g di unguento oftalmico, numero di A.I.C. 102159011.

Composizione: principio attivo: ciclosporina A 2 mg; altri componenti: vaselina bianca, olio di mais, amerchol CAB (miscela vaselina/lanolina).

Indicazioni terapeutiche: «Optimune» è indicato nel trattamento della cheratocongiuntivite secca idiopatica (KCS) nei cani.

La risposta alla terapia è caratterizzata da una riduzione nella gravità delle lesioni oculari associate ad infiammazione cronica della cornea e della congiuntiva, con o senza incremento del valore del test delle lacrime di Schrimer.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 176 del 23 novembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «ORBENIN EXTRA D.C.» (cloxacillina benzatina) sospensione endomammaria per bovine in asciutta.

Titolare A.I.C: SmithKline Beecham Animal Health, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, U.K., rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

Produttore: SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Wohorthing, West Sussex, U.K.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

12 siringhe monodose in politene a perdere da 4 ml, n. A.I.C. 101945018.

Composizione: ogni siringa da 4,5 ml contiene: principio attivo: cloxacillina benzatina corrispondente a cloxacillina 0,6 g; altri componenti: veicolo farmaceutico a base di olio minerale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni: «Orbenin Extra D.C.» per bovine in asciutta è indicato per il trattamento di infezioni intramammarie esistenti nonché per fornire un'efficace protezione durante il periodo di asciutta.

Tempi di attesa:

il prodotto non è inteso nelle bovine con periodi di asciutta di meno di 35 giorni;
il latte per il consumo umano può essere preso solo dopo 96 ore dal parto;

se il parto avviene prima dei 35 giorni dopo l'ultimo trattamento, il latte per il consumo umano può essere preso solo dal 35° giorno più 96 ore dopo l'ultimo trattamento;

carne: 28 giorni

Validità. 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 177 del 23 novembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «DEPOCYLIN S».

Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana A.T.I. S.r.l., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), codice fiscale 00416510287.

Modifiche apportate:

Composizione: la composizione ora autorizzata e la seguente.

DEPOCYLIN S 1+1, flacone polvere: principi attivi: benzilpenicillina sodica 350.000 U.I., benzilpenicillina benzatinica 650.000 U.I., diidrostreptomicina solfato 1,33 g, pari a diidrostreptomicina 1,00 g; flacone diluente: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 6 ml;

DEPOCYLIN S 3+3, flacone polvere: principi attivi: benzilpenicillina sodica 1.050.000 U.I., benzilpenicillina benzatinica 1.950.000 U.I., diidrostreptomicina solfato 3,99 g, pari a diidristreptomicina 3,00 g; flacone diluente: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 18 ml;

DEPOCYLIN S 5+5, flacone polvere: principi attivi: benzilpenicillina sodica 1.750.000 U.I., benzilpenicillina benzatinica 3.250.000 U.I., diidrostreptomicina solfato 6,65 g, pari a diidristreptomicina 5,00 g, flacone diluente: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 30 ml;

DEPOCYLIN S 10+10 flacone polvere: principi attivi: benzilpenicillina sodica 3.500.000 U.I., benzilpenicillina benzatinica 6.500 000 U.I., diidrostreptomicina solfato 13,30 g, pari a diidristreptomicina 10,00 g; flacone diluente: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 60 ml.

Confezione è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione per soli cani della serie da 6 ml S 1+1 cani, flacone polvere + flacone solvente alla quale viene assegnato il numero di A.I.C. 101834051

Numeri di A.I.C. alle confezioni sottoindicate, e già in commercio, viene assegnato il numero A.I.C. a fianco indicato:

S 3+3 flacone polvere + solvente 18 ml: numero di A.I.C. 101834012,

S 5+5 flacone polvere + solvente 30 ml: numero di A.I.C. 101834024,

S 10+10 flacone polvere + solvente 60 ml numero di A.I.C. 101834036;

S 1+1 flacone polvere + solvente 6 ml: numero di A.I.C. 101834048

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 178 del 23 novembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «NUFLOR» (florfenicolo) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: società Shering-Plough S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via Ripamonti, 1, codice fiscale 00889060158.

Modifiche apportate:

Validità: il periodo di validità del prodotto è ora esteso a mesi 24 - successivamente al prelievo della dose usare il prodotto entro 28 giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A7288

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Calchi Novati - Società di revisione S.p.a.», in Milano, all'esercizio della sola attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1995 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto interministeriale 28 settembre 1977, modificato con decreto interministeriale 21 maggio 1979, alla società «Abete Amministrazione beni terzi - Società per azioni», con sede legale in Milano, divenuta poi «Abete - Società di revisione per azioni», con sede legale in Milano, si intende riferita alla società «Calchi Novati - Società di revisione per azioni», con sede legale in Milano, a seguito di modifica della denominazione sociale, e con l'esclusione, a decorrere dal 31 marzo 1993, dell'esercizio dell'attività fiduciaria.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

Gli effetti delle autorizzazioni rilasciate, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, alla società «A.Be.Te. - Amministrazione beni terzi - Società per azioni», con sede legale in Parma, divenuta «Abete Amministrazione beni terzi - Società per azioni», con sede legale in Milano, e poi «Abete - Società di revisione per azioni», con sede legale in Milano, si intendono riferiti, per continuità giuridica, alla società «Calchi Novati - Società di revisione per azioni», con sede legale in Milano.

95A7289

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 dicembre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1601,14
ECU	2053,94
Marco tedesco	1116,56
Franco francese	322,13
Lira sterlina	2469,76
Fiorino olandese	997,04
Franco belga	54,308
Peseta spagnola	13,063
Corona danese	288,36
Lira irlandese	2555,74
Dracma greca	6,770
Escudo portoghese	10,619
Dollaro canadese	1170,85
Yen giapponese	15,822
Franco svizzero	1374,84
Scellino austriaco	158,69
Corona norvegese	253,32
Corona svedese	245,32
Marco finlandese	374,36
Dollaro australiano	1180,36

95A7364

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995 recante: «Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è apportata la seguente rettifica:

alle pagine 21 e 22 della sopra menzionata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, dopo il comma 1, sono da considerare annullati, in quanto erroneamente riportati, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, che vanno invece inseriti dopo il comma 1 dell'art. 3, alla pagina 22 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, in quanto fanno parte integrante di quest'ultimo art. 3.

95A7302

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 365.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 215.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300